

LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 15-11-2006
REGIONE ABRUZZO

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 agosto 1977, n. 41:
Disciplina per le nomine di competenza della Regione
per il conferimento di incarichi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 68
del 29 novembre 2006

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

Sostituzione dell'art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 (Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi)

1. L'art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 è così sostituito:

"Art. 3

1. Ad esclusione di quelle di competenza del Presidente della Giunta regionale, le nomine di competenza della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono effettuate su designazione dei Capigruppo. In assenza della designazione la nomina è nulla.

2. Il Consiglio regionale, a mezzo della Commissione di Vigilanza, effettua la vigilanza sulla puntuale osservanza da parte dei rispettivi organi, dei criteri di cui all'art. 1 della presente legge; a tal fine può chiedere ulteriori informazioni sulle nomine e designazioni e sui criteri di scelta fra i candidati".

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 15 Novembre 2006